



COMUNE DI CASTEL RITALDI

Provincia Perugia

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA E RURALE
DEL COMUNE DI CASTEL RITALDI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 06/12/2018.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – Finalità.....	Pag. 6
ART.2 – Oggetto e applicazione	Pag. 6
ART.3 – Definizioni	Pag. 6
ART.4 – Concessioni e Autorizzazioni	Pag. 7
ART.5 – Vigilanza e Controllo	Pag. 8
ART.6 – Volontariato	Pag. 8

TITOLO II – USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 7 – Suolo pubblico – Occupazioni - Lavori e depositi.....	Pag. 9
ART. 8 – Ripristino e pulizia del suolo pubblico.....	Pag. 9
ART. 9 – Campeggio libero	Pag. 9
ART.10 – Atti vietati sul suolo pubblico.....	Pag. 9

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART.11 – Verde Pubblico e privato.....	Pag. 10
ART.12 – Parchi e Giardini.....	Pag. 10
ART.13 – Fontane pubbliche ed uso dell’acqua potabile.....	Pag. 11
ART.14 – Attività particolari consentite in parchi pubblici.....	Pag. 11
ART.15 – Disposizioni sul verde privato.....	Pag. 11

TITOLO IV – INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO PUBBLICO

ART.16 – Atti vietati.....	Pag. 12
ART.17 – Luminarie.....	Pag. 13

TITOLO V – PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ART.18 – Nettezza del suolo e dell’abitato.....	Pag.13
---	--------

ART.19 – Rifiuti.....	Pag.14
ART.20 – Manutenzione degli edifici e delle aree.....	Pag.15
ART.21 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.....	Pag.16
ART.22 – Sgombero della neve nell’abitato.....	Pag.16
ART.23 – Ripulitura terreni incolti.....	Pag.16
ART.24 – Rami e siepi, pulizia dei fossati.....	Pag.17
ART.25 – Indumenti e biancheria appesi alle finestre.....	Pag.17
ART.26 – Battitura di tappeti, stuoie, ecc.....	Pag.17
ART.27 – Innaffiamento di fiori,oggetti su balconi e finestre.....	Pag.17
ART.28 – Distribuzione di materiale pubblicitario.....	Pag.17
ART.29 – Divieto d’esposizione.....	Pag.17
ART.30 – Divieti di manomissione.....	Pag.18
<u>TITOLO VI – ATTIVITÀ COMMERCIALI</u>	
ART.31 – Esposizione di derrate all’esterno dei negozi.....	Pag.18
ART.32 – Pulizia delle aree adibite al commercio su aree pubbliche.....	Pag.18
<u>TITOLO VII – TUTELA AMBIENTALE</u>	
ART.33 – Impianti per la produzione di Energia a Biomasse, Gas derivanti da processi di depurazione e Biogas – Provenienza dei reflui zootecnici.....	Pag.18
ART.34 – Impianti per la produzione di Energia Elettrica a Biomasse, Gas derivanti da processi di depurazione e Biogas – Eliminazione immediata delle lagune a cielo aperto e relativa sostituzione.....	Pag.19
ART.35 – Fertirrigazione e concimazione organica.....	Pag.19
ART.36 – Utilizzo di reflui zootecnici liquidi o solidi provenienti da stabilimenti posti fuori dal territorio comunale per l’uso agronomico e/o concimazione dei terreni....	Pag.20
ART.37 – Utilizzo di fitofarmaci.....	Pag.20
ART. 38 – Accensione dei fuochi	Pag. 21
<u>TITOLO VIII – DELLE ACQUE, FOSSI, CANALI, ARATURA DEI TERRENI</u>	
ART.39 – Ambito di applicazione.....	Pag.22

ART.40 – Manutenzione della rete di sgrondo.....	Pag.22
ART.41 – Impaludamento dei terreni.....	Pag.23
ART.42 – Manutenzione dei fossi e canali utilizzati per l’irrigazione.....	Pag.23
ART.43 – Gronde.....	Pag.23
ART.44 – Delle Strade-Accessi su strade comunali.....	Pag.24
ART.45 – Aratura dei terreni lungo le strade.....	Pag.24

TITOLO IX – SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA (adeguato alle nuove previsioni del Decreto Sicurezza Urbana – L. 48/2017 -

ART.46– Suonatori ambulanti, cantanti e simili.....	Pag.25
ART.47 - Tutela della quiete.....	Pag. 25
ART. 48 –Artifici pirotecnici	Pag. 26
ART. 49 – Arti, mestieri ed attività rumorose.....	Pag.26
ART.50 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.....	Pag. 27
ART.51- Divieto si accattonaggio	Pag. 27
ART.52- Individuazione aree urbane di particolare tutela	Pag. 27
ART.53- Tutela aree individuate ai sensi dell’art.52	Pag. 28
ART.54- Procedure per l’adozione dell’ordine di allontanamento.....	Pag.28
ART.55- Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	Pag.28
ART.56- Disciplina anti-bullismo.....	Pag. 29

TITOLO X – DEGLI ANIMALI

ART.57 – Regole per la gestione e custodia degli animali domestici.....	Pag.29
ART. 58 – Custodia dei cani.....	Pag.29
ART. 59 – Divieti e vincoli.....	Pag. 30
ART. 60 – Pascolo degli animali.....	Pag. 30
ART.61 – Animali liberi.....	Pag. 30

TITOLO XI – VARIE

ART.62 – Atti vietati.....	Pag.31
ART.63 – Segnalazioni e reclami.....	Pag. 31
ART.64 – Recapito amministratori di condominio.....	Pag. 31
ART.65 – Uso ed occupazione di Edifici di Edilizia Residenziale Pubblica.....	Pag. 31
ART.66 – Trasporto strumenti da taglio.....	Pag. 31
ART.67 – Raccolta di contributi.....	Pag.31
ART.68 – Artisti di strada.....	Pag. 32
ART.69 – Servizi igienici nei locali pubblici.....	Pag. 32

TITOLO XII DEGLI ILLECITI PREVISTI E DELLE RELATIVE SANZIONI

ART.70 – Procedimento sanzionatorio	Pag.32
ART. 71 – Sanzioni	Pag. 33
ART. 72 – Pagamento in misura ridotta	Pag. 34
ART. 73 – Ottemperanza	Pag. 34

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART.74 – Abrogazioni.....	Pag.34
ART.75 – Validità.....	Pag. 34
ALLEGATO “A”	Pag. 35

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Finalità

Il presente Regolamento, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia con la vigente legislazione nazionale e regionale e con le finalità dello Statuto dell'Ente, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

Art.2 – Oggetto e applicazione

Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme autonome o integrative alla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di:

- Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- Uso ed occupazione di aree e spazi pubblici;
- Quietè pubblica e privata;
- Uso delle cose pubbliche, pulizia e decoro delle città';
- Tutela ambientale;
- Custodia e tutela degli animali;
- Norme in materia di polizia rurale.

Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubbliche, ovvero di dominio privato ma gravate da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché su quelli privati aperti al pubblico transito.

Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai Funzionari comunali e dalle Forze dell'Ordine, nonché dai Funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art.3 – Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché quello privato aperto al pubblico transito;
- i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- le acque interne;
- i monumenti e le fontane monumentali;
- le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- gli impianti, le strutture e gli arredi di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

Per sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale.

Per convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate.

Per pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle proprie occupazioni che nel riposo;

Per disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art.4 – Concessioni e autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con le modalità proprie del procedimento amministrativo.

L'istanza deve essere corredata della documentazione secondo le modalità proprie del procedimento amministrativo.

Art.5 – Vigilanza e Controllo

Il Servizio di Polizia Urbana e Rurale è diretto dal Sindaco e la vigilanza circa il rispetto delle disposizioni del presente regolamento è attribuita al Servizio di Polizia Locale, agli altri Ufficiali ed Agenti di P.G. di cui all'art. 57 del c.p.p. nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Ente, da personale di altri enti o associazioni preposte alla vigilanza e controllo.

Gli agenti del Servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa, effettuare rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime come previsto dall'art 13 della legge N°689/81.

L'accertamento delle violazioni di disposizioni del presente Regolamento è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. 24.11.1981, n. 689, L. 241/90, D. Lgs. 30.12.1999, n. 507, L. 267/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art.6 – Volontariato

Il Comune riconosce nel volontariato una componente essenziale della comunità locale e promuove la formazione di cittadini, preferibilmente iscritti ad associazioni formalmente riconosciute e aventi una sede nel Comune o nel territorio della Provincia, da impiegare, anche in concorso con il personale comunale, per le attività che sono di seguito evidenziate a titolo esemplificativo:

- Assistenza dei pedoni davanti alle scuole a tutela dei pericoli della strada;
- Vigilanza integrativa relativamente all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento in materie di abbandono di rifiuti, di raccolta dei rifiuti, di imbrattamento, di tutela degli animali e di rispetto del verde pubblico, delle aree boschive e montane;
- Assistenza, in caso di manifestazioni o circostanze comportanti l'istituzione di temporanei divieti o modifiche alla circolazione, con il compito di fornire informazioni ai cittadini relativamente ai divieti istituiti, agli itinerari alternativi ed ai programmi delle manifestazioni;
- Protezione Civile.

TITOLO II

USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 7 – Suolo pubblico – occupazioni – lavori e depositi

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio o comunque aree aperte al pubblico.

Non è consentito occupare suolo pubblico senza specifico provvedimento autorizzatorio.

Non è consentito occupare superfici di suolo Pubblico maggiori di quelle autorizzate.

Non è consentito occupare suolo Pubblico per periodi maggiori di quelli autorizzati.

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo si rimanda al vigente Regolamento per l'occupazione di Spazi Aree Pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 29.12.1998.

Art. 8 – Ripristino e pulizia del suolo pubblico

Le aree che sono oggetto di occupazione temporanea, dovranno essere giornalmente pulite e, al termine del periodo concesso, dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia, nonché ripristinati eventuali danni causati al suolo.

Quanto disposto al comma precedente si applica anche in caso di occupazioni di suolo per fiere e mercati.

Art. 9 – Campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

E' altresì vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Art.10 – Atti vietati sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'uso di bombolette spray di qualsiasi genere, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni, di inchiostro simpatico, di farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- gettare a terra carta o altro rifiuto di ogni genere;

- scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati (bagni Pubblici).
- bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, davanti ai luoghi di culto, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art.11 – Verde pubblico e privato del territorio

Il verde urbano si inserisce tra i "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali e ornamentali, rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali Urbanistico-Edilizi per tutti gli aspetti connessi ad interventi edilizi. Le aree destinate a verde privato dovranno essere oggetto di specifica progettazione contestualmente agli interventi edilizi, con particolare riguardo alla sistemazione degli spazi aperti e delle zone alberate, con definizione dei materiali da impiegare nelle pavimentazioni e con specifica individuazione delle essenze arboree esistenti e da mettere a dimora.

Art.12 – Parchi e giardini

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle vie e piazze, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- calpestare le aiuole, cogliere fiori o, comunque, danneggiare la vegetazione;
- procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migratoria;
- circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- danneggiare siti erbosi ed aiuole;
- danneggiare gli arredi e giochi ivi installati;

- gettare carta, lattine, bottiglie o rifiuti vari nelle fioriere costituenti elementi di arredo;
- non è consentito permettere ai cani e ad altri animali di calpestare le aiuole;
- utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di persone adulte.

Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Art.13 – Fontane pubbliche ed uso dell’acqua potabile

E’ vietato insudiciare o danneggiare le fontane e le vasche pubbliche in qualsiasi modo.

E’ vietato utilizzare e/o prelevare acqua dalle fontane e vasche pubbliche per scopi diversi da quelli potabili. Sono dunque, in genere, vietati tutti gli usi privati che non siano dissetarsi, rinfrescarsi o riempire piccoli recipienti (sono vietati, ad esempio, il lavaggio di cose e veicoli, l’innaffiamento mediante applicazione di tubi).

Nelle vasche pubbliche è vietato:

- effettuare lavaggi di persone o animali;
- immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
- pescare o disturbare i pesci in esse esistenti;
- raccogliere oggetti in esse depositati, fatto salvo il caso che ad effettuare tale operazione sia il personale incaricato della pulizia delle vasche pubbliche.

E’ vietato far bere animali direttamente dall’erogatore.

Non è consentito lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche.

Art.14 – Attività particolari consentite in parchi pubblici

Nei parchi pubblici le attività di spettacolo e di trattenimento sono consentite previo ottenimento delle relative autorizzazioni.

Art.15 – Disposizioni sul verde privato

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare, pedonale o ciclabile, i proprietari o conduttori dei medesimi a qualsiasi titolo, devono provvedere:

- alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni e dei ciclisti;
- alla pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata.

Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli al transito a sensi alternati di marcia o ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono verso la carreggiata stradale.

E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sul marciapiede, sulla pista ciclo-pedonale e nella sede stradale o sulle aree pubbliche.

I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Il diserbo chimico in ambito urbano è vietato, salvo che per particolari casi, preventivamente e specificamente autorizzati dalle competenti Autorità comunali.

TITOLO IV

INTEGRITA' DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Art.16 – Atti vietati.

Non è consentito arrampicarsi sui monumenti, sui pali di sostegno dei punti luce e sulle inferriate o cancellate di proprietà Comunale.

E' vietato rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.

A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche e dei musei, è vietato ai frequentatori degli stessi porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il personale addetto presente ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. Sono fatte salve le specifiche disposizioni regolamentari in materia.

E' altresì vietato appoggiare davanti a monumenti, chiese e palazzi storici pubblici velocipedi, ciclomotori e motocicli.

Art. 17 – Luminarie

La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada, ad esclusione di quelle temporanee installate per iniziative dell'Amministrazione Comunale.

Per utilizzare o collocare ganci, attacchi e supporti in genere, apposti sulle facciate degli edifici, è necessario consenso scritto della proprietà, che deve essere allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione, ad esclusione di quelle temporanee installate per iniziative dell'Amministrazione Comunale.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m.5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare all'Ente competente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E' altresì fatto obbligo di fornire all'Ente competente la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione e/o dal periodo di festività.

TITOLO V

PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 18 – Nettezza del suolo e dell'abitato

Fatte salve le norme speciali e le specifiche disposizioni di legge in materia di rifiuti:

E' vietato sporcare con qualsiasi materiale liquido o solido gli spazi o le aree pubbliche a qualunque scopo destinate, gli spazi o le aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, i corsi o specchi d'acqua o le sponde o ripe dei medesimi nonché i cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri;

Quando l'attività di cui al comma 2, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti;

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea;

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali che si affacciano sulla pubblica via, o ai quali vi si accede, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o al quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia;

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con i Comuni nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso;

I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio idonei cestelli e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi;

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per i Comuni di intervenire per il ripristino della pulizia;

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati;

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

Art. 19 – Rifiuti

Sono disciplinate dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali sui rifiuti le attività concernenti il conferimento, la raccolta, la raccolta differenziata, lo spazzamento, la cernita, il recupero, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento finale, la gestione del servizio, le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta alla raccolta e smaltimento secondo le istruzioni del gestore del servizio.

Qualora i contenitori di cui al comma 2 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositarli all'esterno dei contenitori stessi. L'utente potrà ricercare sul territorio altro contenitore "stradale" disponibile.

In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

I rifiuti costituiti da ingombranti, secondo le definizioni normative o regolamentari vigenti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi. Qualora il gestore del servizio di raccolta rifiuti lo preveda, l'utente potrà usufruire del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, concordando le modalità di conferimento.

E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici i rifiuti speciali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate o, qualora sia consentito, presso i centri di raccolta rifiuti comunali utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

E' vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti.

E' vietato lasciare veicoli e materiali di qualsiasi genere a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti o il deposito dei medesimi da parte dell'utente.

A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica, fatte salve le normali modalità di raccolta dei rifiuti domestici, è vietato utilizzare aree, corti, giardini, balconi e terrazzi, anche se di proprietà privata, come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

Art.20 – Manutenzione degli edifici e delle aree

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle serrande, degli infissi, delle tende esterne. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alle manutenzioni delle parti deteriorate dell'edificio, nel rispetto delle altre norme in materia ed a provvedere all'estirpamento dell'erba lungo il fronte dello stabile e lungo i relativi muri per tutta la loro lunghezza.

I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici devono impedire l'accesso – da parte dei volatili – a tutti i siti dove possono nidificare o comunque trovare riparo (finestre, archi, buchi nelle mura dei centri storici, sottotetti, solai aerati, prese d'aria, canne di aerazione, vespai), mediante opportuna chiusura degli stessi ovvero con l'apposizione di opportuni impedimenti fisici agli stessi (resinature metalliche, filo spinato, ecc.), nel rispetto dell'igiene e del decoro. È vietato l'utilizzo di sistemi indecorosi, quali sacchi della spazzatura o altri materiali vari.

I proprietari o i locatari o i concessionari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o nelle condotte delle acque chiare. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, , devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di vario genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con lo sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

Art.21 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale all'interno dei centri abitati

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia – in qualsiasi modo – causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Art.22 – Sgombero della neve nell'abitato

Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro. Ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dei propri passi carrabili o pedonali.

Art.23 – Ripulitura terreni incolti

Al fine di garantire il decoro Urbano ed a tutela dell'incolumità pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari e/o locatari di terreni incolti, giardini e/o appezzamenti di terreno in genere, posti all'interno ed a margine di zone urbanizzate e nelle immediate vicinanze di case sparse, dovranno tenerli liberi da vegetazione spontanea e sterpaglie.

Art.24 – Rami e siepi, pulizia dei fossati

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica o di uso pubblico da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo e/o intralcio a cura dei proprietari o locatari.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

Art.25 – Indumenti e biancheria appesi alle finestre

Nelle facciate di edifici, posti nei centri urbani, prospicienti vie o piazze, o da queste visibili, è vietato appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi, biancheria, effetti personali o altri oggetti consimili.

Art.26 – Battitura di tappeti, stuoie ecc.

Dopo le ore 08.00 e fino alle ore 22.00, dalle facciate degli edifici prospicienti vie o piazze e da queste visibili, è vietato scuotere o spolverare tappeti, stuoie e simili.

Art. 27 – Innaffiamento di fiori, oggetti su balconi e finestre

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli e gli altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento o altra utilità, devono essere convenientemente assicurati al muro.

Nell'innaffiare vasi di fiori, posti sulle finestre o balconi, deve essere evitata la caduta di acqua sul suolo pubblico.

Art. 28 – Distribuzione di materiale pubblicitario

La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.

E' vietato il volantinaggio nel territorio comunale. È comunque consentito il deposito all'interno delle cassette postali.

Non è consentito lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.

Non è consentito porre pubblicità commerciale o a carattere politico sui veicoli in sosta.

Art. 29 – Divieto d'esposizione

Non è consentito, senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapidi, cartelli e cavalletti.

Art. 30 – Divieti di manomissione

Non è consentito coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.

Non è consentito sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.

Non è consentito scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.

L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.

Il trasgressore ripara integralmente i danni arrecati e li risarcisce.

Il trasgressore può riparare anche mediante il suo personale intervento di ripristino.

Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.

TITOLO VI

ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 31 – Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene previo parere della competente ASL;

Dette merci debbono comunque essere poste e tenute ad una altezza minima di 50 centimetri dal suolo e al riparo dalla polvere e dagli agenti atmosferici.

Art. 32 – Pulizia delle aree adibite al commercio su aree pubbliche

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, hanno l'obbligo di liberare da cartacce e/o rifiuti il suolo concesso per l'espletamento dell'attività, lasciando la piazzola utilizzata in perfetto stato di pulizia.

TITOLO VII

TUTELA AMBIENTALE

Art. 33 – Impianti per la produzione di Energia a Biomasse, Gas derivanti da processi di Depurazione e Biogas - Provenienza dei Reflui zootecnici.

I reflui zootecnici utilizzati negli impianti di produzione di energia a biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas dovranno provenire esclusivamente da allevamenti siti all'interno del Comune di Castel Ritaldi o comunque da siti di comuni confinanti, nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 6 Aprile 2006 su impianti interaziendali; nel caso di impianti interaziendali e aziendali è comunque vietato l'utilizzo del refluo zootecnico tal quale sul territorio del Comune;

Le biomasse di cui all'art. 5 del Regolamento regionale 4 maggio 2011 n. 4 e ss.mm.ii. dovranno analogamente provenire in via prevalente quale residuo di scarto di altre lavorazioni, nonché, sempre in via maggioritaria, da colture effettuate all'interno del territorio comunale o comunque da siti di Comuni confinanti nel rispetto delle norma stabilite dal D.M. 6 Aprile 2006 su impianti interaziendali, anche al fine di garantire un corretto rapporto tra attività produttive e presenza umana, tenuto conto della diffusa articolazione urbana e dell'antropizzazione del territorio.

Art.34 – Impianti per la produzione di Energia Elettrica a Biomasse, Gas derivanti da processi di Depurazione e Biogas - Eliminazione immediata delle lagune a cielo aperto e relativa sostituzione.

Gli imprenditori agricoli che realizzano singoli impianti aziendali o conferiscono reflui da utilizzare in impianti interaziendali devono provvedere all'immediata dismissione delle lagune a cielo aperto, da sostituire con vasche cementate e chiuse di ridotte dimensioni.

Art. 35 – Fertirrigazione e concimazione organica

Non è consentito effettuare la fertirrigazione (anche con l'uso di idranti a bassa pressione) e concimazione organica :

- a meno di mt. 30 da corpi d'acqua superficiali;
- a meno di mt. 20 da strade vicinali, comunali, provinciali e regionali;
- a meno di mt. 300 da attingimenti privati ad uso potabile;
- a meno di mt. 300 da sorgenti e pozzi pubblici;
- a meno di mt. 150 da abitazioni isolate se non di proprietà dell'Azienda;
- a meno di mt. 50 da abitazioni isolate se di proprietà dell'Azienda;
- a meno di mt. 500 da centri e nuclei abitati ed attività turistico/ricettive;
- su terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati;

In tutto l'arco dell'anno non è consentito effettuare le pratiche di cui al punto 1:

dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00;

nei giorni prefestivi e festivi;

è facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire ulteriori divieti al verificarsi di particolari condizioni atmosferiche;

Non è consentito diluire gli effluenti di allevamenti, destinati all'uso agronomico, con acque chiare prelevate da corpi idrici superficiali e profondi;

Non è consentito l'accumulo temporaneo di letame maturo sul terreno agricolo per periodi superiori alle 48 ore.

Lo smaltimento del liquame sedimentato e non (con forte contenuto organico), dei fanghi e del letame su terreni agricoli, da effettuare solo in prearatura, dovrà essere seguito dalla tempestiva fresatura e/o aratura del terreno, non oltre le 48 ore;

Non è consentito effettuare la fertirrigazione mediante l'uso di idranti o con mezzi a getto diretto sul terreno, fatte salve eventuali prescrizioni per spargimenti a bassa pressione.

Art. 36 – Utilizzo di reflui zootecnici liquidi o solidi provenienti da stabilimenti e/o allevamenti posti fuori dal territorio comunale per l'uso agronomico e/o concimazione dei terreni

Non è consentito utilizzare reflui zootecnici liquidi o solidi provenienti da stabilimenti ed allevamenti posti fuori dal territorio del Comune di Castel Ritaldi per l'uso agronomico, pratica della fertirrigazione e/o la concimazione dei terreni.

Art. 37 – Utilizzo di Fitofarmaci

Per fitofarmaco si intende qualsiasi sostanza chimica di sintesi impiegata in agricoltura allo scopo di proteggere le piante dalle avversità biotiche e abiotiche.

I trattamenti con fitofarmaci devono essere fatti in modo da evitare inquinamento di falda superficiale e profonda, il fenomeno della deriva ed ogni altra contaminazione delle matrici ambientali.

È vietato eseguire trattamenti in presenza di pioggia e/o vento.

I trattamenti devono avvenire ad una distanza minima di 50 m dai corsi d'acqua inseriti nello specifico elenco regionale. Per i soli trattamenti fogliari il limite può essere derogato se la strumentazione utilizzata consente interventi di precisione, come pompe a spalla, dispositivi a bassa pressione, e simili. E' vietato l'utilizzo di fitofarmaci ad una distanza minore di 150 m da aree umide o corsi d'acqua classificati di elevato interesse ambientale e naturalistico ai sensi del DPR 357/97. La distanza deve essere presa dalla linea corrispondente al massimo livello delle acque raggiunto dal corpo idrico nell'anno e si dovrà comunque garantire la tutela della vegetazione ripariale da fenomeni di deriva dei fitofarmaci.

È fatto divieto di effettuare trattamenti fitosanitari con presenza di fiori aperti di tutte le specie vegetali presenti ad impollinazione entomofila o zoofila, sia colture in atto che specie spontanee.

È vietato l'utilizzo di fitofarmaci e fitoregolatori in aree con falda affiorante e comunque nelle aree di tutela idrologica".

Le aree soggette a trattamento devono distare almeno 50 m da nuclei abitati, da gruppi di case sparse e da colture non interessate dal trattamento. La suddetta misura va assunta dallo spigolo dell'edificio più vicino al limite del campo oggetto del trattamento. Il limite può essere derogato se la strumentazione utilizzata consente interventi di precisione, come pompe a spalla, dispositivi a bassa pressione, e simili.

Sono vietati trattamenti ad una distanza inferiore a m. 200 dalle sorgenti adibite ad uso potabile. Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite ad uso idropotabile.

Le colture interessate dovranno essere delimitate su tutto il perimetro da cartelli indicanti l'avvenuto trattamento, la superficie trattata, il principio attivo utilizzato e il tempo di decadenza.

I cartelli devono essere disposti con la parte scritta verso l'esterno e devono essere visibili da ogni punto di accesso e, comunque, devono essere reciprocamente visibili.

Almeno 24 ore prima dell'esecuzione dei trattamenti, il proprietario dovrà avvertire la popolazione residente in un raggio di 200 m. dalla coltura, sia verbalmente che con fogli scritti o tramite cartelli di perimetrazione nei pressi dell'area interessata dall'intervento; l'avviso dovrà contenere sia la data che l'ora del trattamento.

Nel caso di condizioni climatiche avverse e/o per insorgenza di malattie alle colture, si deroga dal preavviso di 24 ore di cui al comma precedente, fermo restando l'obbligo di avvertire la popolazione residente in un raggio di 200 m. dalla coltura, sia verbalmente che con fogli scritti o tramite cartelli di perimetrazione nei pressi dell'area interessata dall'intervento; l'avviso dovrà contenere sia la data che l'ora del trattamento.

Nell'esecuzione dei trattamenti con fitofarmaci, dalla preparazione della miscela allo smaltimento dei contenitori, gli operatori hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro, accogliendo anche eventuali indicazioni dei tecnici della ASL, del Comune di Castel Ritaldi e dell'ARPA.

I contenitori dei fitofarmaci, fitoregolatori e coadiuvanti devono essere smaltiti in conformità al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto previsto dai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del presente articolo non si applica agli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica quali quelli di disinfestazione, derattizzazione e simili.

La violazione di quanto disposto al comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della Parte Quarta-Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e del DM 471/99.

Art. 38 – Accensione dei fuochi

Non è consentito, in tutto il territorio Comunale, bruciare pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari od altri materiali di rifiuto che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste.

All'interno dei centri abitati del comune di Castel Ritaldi, non è consentito bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità Sanitarie preposte. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

Fuori dai centri abitati non è consentito accendere fuochi ad una distanza inferiore a:

a) 50 mt. da strade.

b) 100 mt. da abitazioni, edifici, distributori carburanti, aree boscate, piantagioni, siepi, mucchi di biada, paglia, cataste di legna, foraggio o da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e della circolazione stradale, il fuoco deve essere assistito da un numero adeguato di persone fino a quando lo stesso sia spento.

E' vietato accendere fuochi nel periodo che va dal 1° giugno al 31 agosto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa' riferimento a quanto indicato dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931.

TITOLO VIII

DELLE ACQUE, FOSSI, CANALI, ARATURA DEI TERRENI

Art. 39 – Ambito di applicazione

La presente sezione detta disposizioni relative al mantenimento del buon regime delle acque di scolo e di irrigazione, e alla manutenzione dei corsi d'acqua minori diversi da fiumi e torrenti, quali fossati, rivi e colatoi.

Art. 40 – Manutenzione della rete di sgrondo

Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade, anche se private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali.

I proprietari ed i coltivatori dei terreni sono tenuti:

- a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in stato tale da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro del fosso stesso;
- a mantenere i fossi ed i canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa impedire il regolare flusso delle acque;
- a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nell'eventualità che queste siano state modificate;
- a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero flusso delle acque;
- a pulire gli imbocchi intubati;
- a non ostruire le cunette lungo le strade comunali e vicinali; a ripulire costantemente le cunette che fronteggiano le strade vicinali ognuno per il proprio fronte di proprietà;
- a mantenere canali o fossi a monte, che convogliano le acque del canale a valle;
- a creare, nelle zone collinari a forte pendenza, fossi paralleli al canale o fosso di raccolta, al fine di limitare la velocità del defluire delle acque a valle.
- a creare un capofosso parallelamente alla strada ed ad una distanza non inferiore a mt. 3,00 dalla stessa, nel quale far confluire i canali e i fossi scorrenti nei terreni. Il capofosso, con pendenza leggera, dovrà convogliare nei chiavicotti, se presenti, e comunque il capofosso non potrà essere convogliato direttamente sulla cunetta stradale.

Art.41 – Impaludamento dei terreni

E' fatto obbligo ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, di conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti, provvedendoli di canali di scolo.

Art.42 – Manutenzione di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione

I proprietari ed i coltivatori frontisti di fossi, canali e rogge utilizzati per l'irrigazione devono osservare quanto prescritto dall'art. 40.

Art. 43 – Gronde

Tutte le coperture devono essere munite, sia verso il suolo pubblico sia verso i cortili o altri spazi privati coperti e non, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico;

I condotti di scarico delle acque dei tetti debbono essere indipendenti ed in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8. Tali condotte non devono avere alcuna apertura o interruzione nel loro percorso e vanno abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti;

Le acque derivanti dalle discese dei tetti e dei cortili sollevati rispetto al sedime stradale, dovranno essere convogliate a rifiuto in fosso comunale o nelle condotte delle acque chiare e non scaricate direttamente nella carreggiata stradale, marciapiedi o proprietà altrui;

Non è consentito far defluire acque provenienti da grondaie, piazzali ecc. su strade pubbliche o di suolo pubblico, su scarpate o comunque in aree il cui scorrimento può arrecare danno alla viabilità;

Le giunture dei tubi devono essere tali da garantire la tenuta delle acque;

Non è consentito immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acquai, bagni o di qualsiasi altra provenienza;

Non è consentito utilizzare i condotti di scarico delle acque come canne di esalazione di fumi, gas o vapori;

Art. 44 – Delle Strade – Accessi su strade Comunali

Lungo le strade comunali è vietato ostruire i fossi laterali (cunette) o stabilire ponticelli e cavalcafossi per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dal Comune.

Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, dovrà essere cura del proprietario intubare il tratto di fosso o la posa in opera di griglia di sgrondo, secondo l'indicazione in fase di rilascio di autorizzazione.

I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo.

I proprietari di strade private inghiaiate, si dovranno far carico di evitare che detto materiale unitamente a terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo dovranno predisporre e/o installare, là dove si renderà necessario per la particolare pendenza della strada privata, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolare deflusso nei canali di scolo. Dovranno inoltre pulire i propri cavalcafossi intubati, tutte le volte che il Comune esegue lavori di espurgo dei fossi di guardia, nelle tratte stradali interessate da detti cavalcafossi, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delle acque.

Art. 45 – Aratura dei terreni lungo le strade

I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade comunali e vicinali hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura, fresatura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto, non arata e/o coltivata, verso la strada, loro ripe o loro fossi. Questa fascia deve avere una larghezza

non inferiore a mt. 1,00 misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.

Qualora non esista un fosso stradale, dovrà essere mantenuta la distanza di mt. 1 dal ciglio esterno della banchina se individuata o dal ciglio esterno della carreggiata.

Sui terreni a monte delle strade comunali e vicinali, in caso di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto dovrà essere mantenuta una distanza di mt. 10,00 dal margine se perpendicolari alla strada e di mt. 5 se paralleli, oltre alla realizzazione del capofosso di cui al precedente art. 30 comma 2 lettera i).

Qualora il fosso stradale per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia stato ostruito da materiale proveniente dai terreni posti a monte, i conduttori-coltivatori frontisti hanno l'obbligo di ripristinarlo immediatamente.

Qualora ciò non avvenga, il Comune ha facoltà di eseguire l'opera con i propri mezzi addebitandone i costi al proprietario frontista, dopo avergli notificato preavviso o diffida ad eseguire l'intervento, qualora sussistano urgenti ragioni di ripristinare il fossato.

TITOLO IX

SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA

Art.46 – Suonatori ambulanti, cantanti e simili

Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese, ospedali e/o altre strutture sanitarie.

Art. 47 – Tutela della quiete

Non è consentito agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina (Regolamento comunale in materia d'acustica approvato con Deliberazione C.C. n. 14 del 23.04.2008).

Nelle palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, non è consentito l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 07.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.

Art. 48 – Artifici pirotecnici

Ad eccezione di manifestazione pubbliche di particolare rilevanza religiosa e /storico sociale, per le quali è consolidata la tradizione dell'uso di artifici pirotecnici, o di manifestazioni promosse od organizzate dall'amministrazione comunale, è vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere apposti cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;

b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (es. canile, gattile ecc...), nonché un raggio di duecento metri da tale strutture.

La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori.

In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

Art. 49 – Arti, mestieri ed attività rumorose

Non è consentito in tutto il territorio comunale far funzionare detonatori o altri mezzi che provocano rumori a molestia della quiete pubblica:

- NEI GIORNI FERIALI - dalle ore 00,00 alle ore 07,00 / dalle ore 12,30 alle ore 14,30 /
dalle ore 20,00 alle ore 24,00.

- NEI GIORNI FESTIVI - dalle ore 00,00 alle ore 10,00 / dalle ore 12,00 alle ore 16, 00 /
dalle ore 20,00 alle ore 24,00.

L'uso di dissuasori sonori (cannoncini antistorno) sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

fascia oraria: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 con cadenza di sparo di 5 minuti;

il cannone deve essere posizionato il più possibile lontano dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 250 metri, escluse quelle dei proprietari del terreno sul quale viene posizionato.

All'interno dei Centri e dei Nuclei Abitati, nonché entro una distanza di m. 200 dai loro perimetri censiti, non è consentito, per le attività lavorative rumorose e cantieri edili, produrre rumori a molestia della quiete pubblica:

- NEI GIORNI FERIALI - dalle ore 00,00 alle ore 07,00 / dalle ore 12,30 alle ore 14,30 /

dalle ore 20,00 alle ore 24,00.

- NEI GIORNI FESTIVI - dalle ore 00,00 alle ore 10,00 / dalle ore 12,00 alle ore 16,00 /

dalle ore 20,00 alle ore 24,00.

Possono essere apportate eventuali deroghe temporanee ai suddetti limiti orari su richiesta motivata degli interessati (da presentare al competente Ufficio Comunale almeno 5 giorni prima) nei casi di lavorazioni particolari (es. bitumature o lavorazioni agricole) che richiedano l'effettuazione in orari notturni o comunque al di fuori dei limiti d'orario stabiliti, potranno essere concesse deroghe all'orario da parte del Dirigente Comunale competente con proprio atto motivato.

Art. 50 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

Art. 51- Divieto di accattonaggio.

E' vietata la richiesta di elemosina su aree pubbliche o aperte al pubblico.

E' comunque sempre vietata qualsiasi forma di accattonaggio con modalità moleste ed insistenti, ovvero mediante minori o disabili o con animali in cattivo stato di salute o comunque in evidenti condizioni di maltrattamento e, in ogni caso, con comportamenti tesi a suscitare strumentalmente sentimenti di pietà stimolando, così l'offerta di denaro, anche senza esplicita richiesta.

Il divieto si estende anche alle persone non moleste ma che, ad esempio attraverso l'offerta di servizi quali il lavaggio dei vetri o la vendita dei fiori, recano intralcio e pericolo alla circolazione stradale o pedonale.

Si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro costituente il prodotto della violazione e di quanto agevolato la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della L.689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13.

Art. 52- Individuazione aree urbane di particolare tutela.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del decreto legge 14/2017 convertito, con modificazioni, in legge 48/2017, l'allegato "A" del presente regolamento individua l'elenco delle aree urbane oggetto di particolare tutela in quanto su di esse insistono scuole, aree e parchi giochi, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici o di aggregazione, ovvero adibite a verde pubblico.

Devono considerarsi comprese nell'elenco di cui all'allegato "A" le aree esterne limitrofe alle zone in esso indicate nella misura di cento metri oltre il perimetro delle stesse.

L'elencazione delle aree e dei luoghi di cui al primo comma del presente articolo, potrà essere variata con deliberazione di G.C. nella misura del 10% della superficie, in aumento o in diminuzione, rispetto all'area complessiva individuata anche con la individuazione di nuove aeree purché rientranti nella tipologia di cui nel primo comma.

Art.- 53 Tutela delle aree individuate ai sensi dell'art. 52.

Laddove nelle aree individuate dall'articolo precedente vengano accertati comportamenti che integrano le fattispecie di ubriachezza (art. 688 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.) violazioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 e parcheggiatori e guardiamacchine abusivi (art. 7 comma 15 bis C.d.S), accertata la condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento, previsto dall'art. 9, comma 1 della L.18 aprile 2017 n. 48, dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme previste e con le modalità di cui all'art.54 di questo Regolamento.

All'interno delle medesime aree, è vietato l'ulteriore stazionamento sul posto o l'occupazione di spazi pubblici da parte dei responsabili delle violazioni commesse nei luoghi individuati nell'art. 52 del presente regolamento, negli stessi casi, qualora nella medesima area venga ripetuta la violazione commessa in precedenza, impedendo la libera accessibilità e fruibilità di monumenti, edifici pubblici e privati, aree destinate al transito di persone e all'uso di apparecchiature automatiche, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'art. 9, comma 1 della L.18/04/2017 n.48, nelle forme e con le modalità di cui all'art.54 di questo regolamento.

Art.- 54 Procedure per l'adozione dell'ordine di allontanamento

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dalla legge e dal presente regolamento, l'accertamento delle violazioni delle previsioni richiamate all'articolo precedente all'interno del perimetro delle aree definite a norma del precedente articolo 52 e specificatamente individuate nell'allegato "A" al presente regolamento, comporta, per chi abbia accertata la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9 della L.48/2017.

Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcune aeree definite nell'art. 52, a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. Il personale che accerta la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'aerea e, tramite il Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10 della L.48/2017.

Art. 55 Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietato assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I-II-III-IV dell'art. 14 del dpr n. 309/1990.

È altresì, vietato compiere evidenti atti preparatori volti all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti.

Art. -56 Disciplina anti-bullismo

Ferme restando le misure che gli istituti scolastici adotteranno per prevenire e combattere il fenomeno del bullismo, è vietato, in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.

TITOLO X DEGLI ANIMALI

Art. 57 – Regole per la gestione e custodia degli animali domestici.

L'amministrazione comunale favorisce la convivenza dell'uomo con gli animali basando tale rapporto sulla garanzia di vivibilità ed igiene della città, nonché sul rispetto nei confronti della fauna urbana.

A tal fine il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere degli animali di sua proprietà, da lui custoditi o detenuti, affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni.

Art. 58 – Custodia dei cani

È vietata, nei centri abitati, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente nelle ore notturne, con insistenti e prolungati latrati con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

I proprietari dei cani condotti in luoghi pubblici all'interno delle aree urbane devono essere muniti di idonea attrezzatura (palette, sacchetti o simili) da utilizzarsi per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni prodotte dai propri animali; tale attrezzatura deve essere esibita per qualsiasi controllo delle forze dell'ordine e della Polizia Locale. Le previsioni del presente comma non si applicano ai conduttori di cani che abbiano problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (es: non vedenti).

Dovrà essere data disponibilità totale al controllo dell'esistenza e della correttezza del tatuaggio o di altro mezzo identificativo dei cani, purché regolarmente riconosciuto.

È fatto obbligo a tutti i proprietari e detentori di cani di avere sempre al seguito la museruola, da utilizzare in caso di bisogno, ed il guinzaglio, lungo al massimo 1,5 metri per tutte le razze canine.

Il cane deve essere condotto nei luoghi pubblici all'aperto obbligatoriamente con il guinzaglio. I proprietari e detentori hanno l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sugli animali al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o altri animali.

È fatto obbligo l'uso contestuale di guinzaglio e museruola quando i cani :

- sono condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;

- sono condotti in occasione di situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone (Manifestazioni Sportive, Feste, Sagre, Fiere etc.);
- sono condotti in giardini Pubblici o altri spazi aperti al Pubblico, nei quali vi sia la presenza di bambini.

Tali obblighi non si applicano ai cani al servizio di persone non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida ed ai cani al servizio delle Forze di Polizia.

Art. 59 – Divieti e vincoli

È fatto divieto di spargere colle o qualsiasi tipo di veleno (topicida, esche avvelenate e simili) in aree pubbliche o a libero accesso, se non da parte di personale autorizzato dalla Autorità Sanitaria competente nei casi e per gli scopi previsti dalla Legge.

È vietato fornire alimenti ai colombi liberi all'interno dei centri abitati.

Dietro presentazione di specifica richiesta dell'interessato, il Sindaco, valutata l'opportunità della somministrazione richiesta, può autorizzare deroghe al divieto, indicando il sito di alimentazione, la periodicità, la tipologia di alimento da fornire nonché prevedendo l'obbligo di ripulire i luoghi da eventuali residui di cibo e di rimuovere i contenitori usati per la somministrazione.

E' vietato gettare a terra alimenti per animali randagi. Coloro che intendono alimentarli possono farlo utilizzando idonei contenitori che dovranno essere rimossi dopo la somministrazione del cibo, contestualmente ad eventuali residui di alimento presenti. L'obbligo di rimozione dei contenitori non vige qualora gli stessi siano utilizzati per la somministrazione dell'acqua e a condizione che vengano riutilizzati per lo stesso scopo.

Fermo restando gli obblighi di cui al comma precedente, coloro che intendono alimentare felini in colonia devono darne comunicazione alla ASL competente indicando il sito di somministrazione e la tipologia di alimento fornito.

Per tutto il territorio comunale è consentito il pascolo di animali domestici esclusivamente in aree classificabili come "E", ai sensi del DM 2/4/1968 n° 1444.

Nelle aree di cui al comma precedente a contatto con le strade, dovrà essere realizzata, in corrispondenza di tali strutture, idonea recinzione che impedisca agli animali di raggiungere la via di comunicazione. La realizzazione delle recinzioni non può essere eseguita utilizzando filo spinato.

Art.60 – Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, lo sbandamento, rechi danni ai fondi limitrofi e molestia ai passanti.

Art.61 – Animali liberi

Il Comune con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.

TITOLO XI

VARIE

Art.62 – Atti vietati

E' vietato collocare su finestre, balconi, terrazzi, cornicioni e su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico transito o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

E' inoltre vietato ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche.

Art.63 – Segnalazioni e reclami

Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento può farlo rivolgendosi agli Agenti di Polizia Locale o degli uffici tecnici comunali.

Art.64 – Recapito degli amministratori di condominio

Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, deve essere indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio non è stato nominato e lo stesso stabile è costituito da più appartamenti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei medesimi devono nominare un responsabile dello stabile medesimo al quale fare riferimento nel caso in cui sorgano problemi circa l'osservanza delle norme del presente regolamento.

Art.65 – Uso ed occupazione di Edifici di Edilizia Residenziale Pubblica

La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art.66 – Trasporto di strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli, o altri strumenti da taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di danni alle persone.

Art.67 – Raccolta di contributi

Durante la raccolta di contributi da parte di Associazioni o altri soggetti a ciò abilitati, autorizzati dai competenti Uffici Comunali, le richieste devono avvenire senza arrecare disturbo e molestia.

Le operazioni di raccolta devono altresì essere svolte nei luoghi e tempi preventivamente indicati ed autorizzati a tale scopo.

Art.68 – Artisti di strada

Fatta salva l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o le specifiche autorizzazioni previste dall'art. 69 T.U.L.P.S., gli artisti di strada, i suonatori, i cantanti e simili che utilizzano strumenti musicali, non possono intrattenersi nella stessa via o piazza per oltre 2 ore e tornare nello stesso luogo prima del decorso di 4 ore. E' comunque vietato intrattenere il pubblico con esercizi che utilizzano fuoco o liquidi infiammabili salvo espressa autorizzazione concessa.

Art.69 – Servizi igienici nei locali pubblici

Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico ed in genere ai titolari dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

TITOLO XII

DEGLI ILLECITI PREVISTI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Art.70 – Procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio e quello relativo all'opposizione trova regolamentazione specifica nella L.689/81.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.689/81, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta.

Quando le norme del presente regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, ci sia l'obbligo di cessare un attività o un comportamento illecito o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento.

Quando il trasgressore si rifiuti o non esegua l'obbligo imposto in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale emetterà formale ordinanza per il ripristino dei luoghi o delle condizioni igieniche prevedendo il termine entro cui provvedere. Decorso inutilmente tale termine, si procederà ai sensi dell'art.650 del c.p. e si provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. L'amministrazione provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di ripristino quando l'intervento preveda una qualificazione tecnica e professionale specifica con conformità alla normativa vigente. Le spese sostenute per l'esecuzione sono sempre a carico del trasgressore.

Qualora alla violazione di norme del presente regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, oltre a corrispondere la sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà.

Art.71 – Sanzioni

La violazione alle disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto. I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati dalla stessa autorità che ha rilasciato gli atti autorizzatori o concessori.

Le tipologie di sanzioni applicabili in caso di inosservanza alle norme del presente regolamento, espressamente indicate nel verbale di accertamento, sono pecuniarie ed accessorie (cessazione attività illecita, ripristino stato dei luoghi, rimozione opere abusive). Qualora vengano applicate sanzioni accessorie deve essere indicato chiaramente il termine entro il quale il trasgressore e l'obbligato in solido devono adempiere, oltre alle eventuali prescrizioni da rispettare nella loro esecuzione.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi e, qualora non provveda personalmente, al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino sostenute dagli Organi competenti in via sostitutiva.

In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste ai sensi del comma 1, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Se l'attività illecita viene immediatamente interrotta ovvero se il ripristino o la rimozione delle opere abusive vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque immediatamente effettuato, l'Agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, invia copia del verbale con specifico rapporto al Responsabile dell'Area competente

dell'Ente , che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore e/o obbligato in solido.

Art. 72 – Pagamento in misura ridotta

Ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. n° 92 del 23/5/2008 Convertito in legge, 24 luglio 2008, n. 125, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" per le violazioni al Regolamento ed alle Ordinanze Comunali, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni.

Art. 73 – Ottemperanza

Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

L'inottemperanza, fatte salve l'applicazione dell'art 650 c.p. e delle norme previste nelle specifiche materie (es codice della strada, T.U. ambiente etc...), è sottoposta alle sanzioni previste ai sensi degli artt. 70 e seguenti.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74- Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga i precedenti Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e Rurale e in materia Ambientale.

Parimenti è abrogata ogni altra disposizione dei regolamenti comunali e delle Ordinanze Sindacali vigenti alla data di adozione ed incompatibile con il presente Regolamento.

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge e regolamenti che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.

Art.75 – Validità

Il presente Regolamento Comunale, ed ogni successiva modifica ed aggiornamento, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione in via definitiva.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE AREE URBANE DI PARTICOLARE TUTELA AI SENSI DELL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO

1. Piazza S. Marina
2. Via Carbonara
3. Via del Pozzo
4. Area parcheggi impianto natatorio
5. Plessi scolastici presenti sul territorio comunale
6. Plateatico impianti sportivi La Bruna
7. Piazza Partigiani
8. Via Albornoz e Piazza Beato P. Bonilli
9. Piazza Don L. Sturzo
10. Impianti sportivi Mercatello
11. Aree verdi e spazi pubblici comunali